

## ***Parto anonimo e accesso alle origini nell'adozione***

*di Valeria Montaruli*

*SOMMARIO: 1. Premessa.-2. Il bilanciamento degli interessi nel cd. 'parto anonimo'. Dalla dimensione sovranazionale a quella interna.-3. . Le pronunce della Cassazione del 2016 in tema di parto anonimo in caso di decesso della madre.-4. Possibili profili di frizione tra l'art. 28 comma 7 l.n. 184/1983 e il Regolamento (UE) 2016/679 in tema di protezione dei dati personali.- 5. Il diritto all'interpello della madre anonima consacrato dalle Sezioni Unite 2017.Le modalità procedurali per l'accesso alle origini..-6..Prospettive de iure condendo.-7. Conclusioni.*

### ***1. Premessa.***

L'attribuzione alla madre biologica della facoltà di non essere nominata nell'atto di nascita, ai sensi dell'art. 28 legge n. 184/1983, va raccordata con la previsione di cui all'art. 30 comma 1, DPR 3 novembre 2000, n. 396, relativo al Nuovo ordinamento dello stato civile, ai sensi del quale la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. Il d.m. n. 349/2001 prevede che, in caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di filiazione ignota), sia indicato nel certificato di assistenza al parto, il codice 999 per "Donna che non vuole essere nominata".

Deve essere comunque assicurato un raccordo tra il certificato di assistenza al parto privo dei dati idonei a identificare la donna che non consente di essere nominata con la cartella clinica custodita presso il luogo dove è avvenuto il parto. Ciò rende sempre tecnicamente possibile l'individuazione della madre biologica.

Sussiste una discrasia rispetto alla previsione contenuta nell'art. 9 l. 11 febbraio 2004, n. 40 sulla procreazione assistita, ai sensi del quale la

madre del nato, a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, non può manifestare la volontà di non essere nominata. Tale difformità non appare irragionevole, ma frutto dell'intento di responsabilizzare chi opera l'anzidetta scelta procreativa.

In tale prospettiva, deve ritenersi che la donna coniugata, prima della formazione dell'atto di nascita o al momento in cui esso viene formato, possa riconoscere il nato come proprio figlio, fuori dal matrimonio, senza necessità di esperire disconoscimento, il che emerge testualmente dalla possibilità della madre di riconoscere, ai sensi dell'art. 250 c.c. un figlio cosiddetto 'adulterino'. Parte della dottrina ritiene che tanto possa avvenire soltanto se il figlio risulti di ignoti, ovvero sia stato riconosciuto dal solo padre naturale<sup>1</sup>. Tuttavia, tale assunto appare contraddetto dal fatto che il citato art. 30 ord. St. civ. non pone alcun limite alla dichiarazione di nascita effettuata dalla madre rispettando la sua volontà di non essere nominata<sup>2</sup>. Se dunque essa opera solo in presenza di un conforme atto di nascita, è sempre ammessa la dichiarazione nell'atto di nascita, da parte della donna coniugata, dell'esclusione della paternità del marito e non sorge dunque alcuna necessità di esperire azione di contestazione dello stato di figlio, essendo sufficiente, in caso di difformità, l'esperimento di un'azione di rettifica dell'atto di nascita.

## ***2. Il bilanciamento degli interessi nel cd. 'parto anonimo'. Dalla dimensione sovranazionale a quella interna***

Il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e delle circostanze della propria nascita trova un sempre più ampio riconoscimento a livello internazionale e sovranazionale. È espressamente riconosciuto dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite in materia di diritti dei minori dove, all'art. 7, si afferma che il minore ha diritto, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori sin dalla sua nascita. La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, relativa alla protezione dei minori e alla cooperazione in materia di adozione internazionale prevede, all'art. 30, che le autorità competenti s'impegnano a conservare le informazioni che detengono sulle origini del minore, specificamente quelle relative all'identità della madre e del padre, così come i dati sulla storia sanitaria del minore e della sua famiglia e assicurano l'accesso del minore o del suo

<sup>1</sup> FINOCCHIARO, A e M, *Diritto di famiglia*, I, Milano, 1984, 1708.

<sup>2</sup> DOGLIOTTI, *La filiazione fuori del matrimoni*, Milano, 2015, 256.

rappresentante a queste informazioni nella misura prevista dalla legge del loro Stato. La Raccomandazione n. 1443/2000 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati ad assicurare il diritto del minore adottato a conoscere le proprie origini al più tardi al compimento della maggiore età e a eliminare dalle legislazioni nazionali qualsiasi disposizione contraria.

Tali principi sono stati affermati dalla giurisprudenza CEDU, da ultimo con sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25 settembre 2012 - Ricorso n.33783/09 - Godelli c. Italia (link: [https://www.giustizia.it/.../mg\\_1\\_20\\_1.page;...2\(2012\)...2\(201209\)](https://www.giustizia.it/.../mg_1_20_1.page;...2(2012)...2(201209))), che ha censurato la vigente disciplina interna dell'anonimato, laddove non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini, non consentendo la reversibilità del segreto. La Corte richiama analoghi precedenti, in cui si afferma che il diritto di conoscere la propria ascendenza rientra nel campo di applicazione della nozione di «vita privata» (Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, § 29, CEDU 2003 III, e Mikulić c. Croazia, n. 53176/99, § 53, CEDU 2002 I).

Le pronunce di Strasburgo valorizzano l'art. 8 della CEDU, che protegge un diritto all'identità e allo sviluppo personale e il diritto di intessere e sviluppare relazioni con i propri simili e il mondo esterno. (...) La salvaguardia della stabilità mentale costituisce un preliminare ineluttabile per il godimento effettivo del diritto al rispetto della vita privata. A tale sviluppo contribuiscono l'accertamento dei particolari della propria identità di essere umano e l'interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a ottenere le informazioni necessarie per la scoperta della verità su un aspetto importante della propria identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori (v. le sentenze 7 luglio 1989, Gaskin contro Regno Unito e 7 febbraio 2002 nel caso Mikulic, ricorso n. 53176/99, par. 54 e 64). La nascita, e in particolare le sue circostanze, attengono alla vita privata del minore, poi dell'adulto, garantita dall'art. 8 della Convenzione che, pertanto, si applica nella fattispecie. Esse pongono l'accento sulla necessità di operare un bilanciamento tra questo diritto e altri di pari rilevanza, tra i quali il diritto alla vita e l'interesse generale alla tutela della salute della madre e del bambino durante la gravidanza e il parto e di evitare aborti, in particolare aborti clandestini o abbandoni selvaggi. A questo si affianca l'interesse alla protezione dei terzi, essenzialmente i genitori adottivi e il padre o la rimanente famiglia naturale.

Dal punto di vista comparatistico, si deve ricordare che in Europa il parto anonimo o nell'anonimato appare minoritario. Il parto anonimo è previsto in Francia e in Italia, ma anche in alcune legislazioni, relativamente recenti (Austria, Lussemburgo, Russia, Slovacchia). In Francia esso viene assimilato al parto nel segreto, e dal 2002 la normativa interna prevede la possibilità di contemperamento tra il diritto della madre all'anonimato e il diritto del figlio alla ricerca delle proprie origini. Il diritto a conoscere le proprie origini è poi espressamente riconosciuto in Germania, in Svizzera e in Olanda.

Nella giurisprudenza costituzionale, la facoltà della donna di dichiarare nell'atto di nascita di non voler essere nominata è stata riconosciuta da Corte cost. n. 171/1994 e da Corte cost. n. 425/2005, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa alla previsione dell'intangibilità della volontà di anonimato della madre biologica. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 278/2013, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28 l.n. 183/1984 sull'adozione dei minori, in quanto non prevede la possibilità per il giudice di interpellare, con riservatezza, la madre non nominata nell'atto di nascita, per l'eventuale assunzione di rapporti personali e non giuridici con il figlio. In particolare, la Corte ha riconosciuto all'adottato il diritto a conoscere le proprie origini e ha rilevato i profili di irragionevolezza nell'irreversibilità dell'anonimato della madre biologica, prevedendo la possibilità di un interpello di questa da attuarsi all'interno di un procedimento caratterizzato dalla massima riservatezza. Viene operata anche dalla nostra Corte la riferita operazione di bilanciamento tra il diritto della madre all'anonimato, che si fonda "sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi", e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – atteso che tale "bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale". La sentenza, muovendo dalla distinzione tra 'genitorialità giuridica' e 'genitorialità naturale', ha ritenuto 'eccessivamente rigida' e in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. la disciplina dell'art. 28, comma 7, l. 4 maggio 1983 n. 184, come sostituito dall'art. 177, comma 2, d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, che consente alla madre la facoltà di dichiarare di non voler essere nominata, laddove non se

ne preveda la revocabilità, in seguito alla richiesta del figlio, attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza.

### ***3. Le pronunce della Cassazione del 2016 in tema di parto anonimo in caso di decesso della madre***

La Cassazione civile per la prima volta si è occupata della tematica del parto anonimo con due pronunce del 2016, con le quali ha affermato che il diritto dell'adottato - nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, comma 1 - ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica sussiste e può essere concretamente esercitato, anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, commi 2 e 3, a condizione che i dati personali della defunta siano trattati lecitamente ed in modo tale da non arrecare un danno all'immagine, alla reputazione o ad altri beni di primario rilievo costituzionale, ad eventuali terzi interessati." (Cass. civ. sez. I, 22838 e 15024/2016).

In entrambi i casi, i giudici di merito rigettavano le istanze di informazioni relative alle generalità della propria madre biologica, la quale aveva esercitato il diritto a rimanere nell'anonimato al momento della nascita della ricorrente ed era deceduta nel corso dell'istruttoria. Si argomentava, infatti, che la previsione contenuta nell'art. 93 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di trattazione dei dati personali), secondo cui il diritto all'anonimato si conserva per cento anni dalla formazione del documento, non è stata scalfita né dalla giurisprudenza interna, in particolare dalla Corte costituzionale, e neppure dalle pronunce sovranazionali. In entrambi i casi, la Cassazione ribaltava tali pronunce, stabilendo il principio per cui il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini deve essere garantito anche nel caso in cui non sia più possibile procedere all'interpello della madre naturale. Infatti, lo sbarramento temporale imposto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, alla rivelabilità dell'identità della donna che ha scelto l'anonimato al momento della nascita del figlio, non è temperato, nella specie, dalla possibilità di verifica dell'eventuale sopravvenuta volontà di revoca della scelta compiuta alla nascita. Deve, pertanto, perseguirsi un'interpretazione della norma

compatibile con il diritto a conoscere le proprie origini che, pur conservando il vincolo temporale, ne attenui la rigidità quando non sia possibile per irreperibilità o morte della madre naturale procedere all'interpello e alla verifica della volontà di revoca dell'anonimato. Ne consegue che, anche in questa peculiare fattispecie, deve procedersi a un adeguato bilanciamento degli interessi potenzialmente confliggenti, partendo dall'esatta identificazione dei titolari degli stessi e dalla definizione del loro contenuto.

Pertanto, così come l'interpello della madre naturale in vita deve avvenire in modo da "cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato", deve ritenersi che l'accesso alla medesima informazione dopo la sua morte debba essere circondata da analoghe cautele e l'utilizzo dell'informazione non possa eccedere la finalità, ancorché di primario rilievo costituzionale e convenzionale, per la quale il diritto è stato riconosciuto. Non si ritiene, dunque, che ogni profilo di tutela dell'anonimato si esaurisca alla morte della madre naturale, in quanto da collegarsi soltanto alla tutela del diritto alla salute psicofisica della madre e del figlio al momento della nascita. Il diritto all'identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell'identità "sociale" costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato".

La Cassazione opera dunque il bilanciamento richiesto dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Strasburgo, nel caso particolare sottoposto all'esame, in cui a seguito del decesso della madre, non sia più possibile esercitare la facoltà di ripensamento in ordine alla scelta dell'anonimato, affidando al prudente apprezzamento del giudice di merito l'operazione di bilanciamento tra gli interessi contrapposti. Il trattamento delle informazioni relative alle origini deve conformarsi ai principi e ai limiti imposti dalla disciplina del trattamento dei dati personali. La Cassazione, dunque, procede a tale operazione mediante applicazione diretta di tali principi, anche in assenza di un intervento chiarificatore del legislatore, pur auspicato dalla Corte costituzionale n. 278 del 2013.

In particolare, la pronuncia Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2016, n. 15024, configura un vero e proprio affievolimento del diritto all'anonimato della madre, nella misura in cui dopo la nascita non è più il diritto alla vita ad essere in gioco e il diritto all'anonimato diventa strumentale a proteggere

la scelta compiuta dalle conseguenze sociali e in generale dalle conseguenze negative che verrebbero a ripercuotersi in primo luogo sulla persona della madre. In questa prospettiva, argomenta la Corte, non è il diritto in sè della madre all'anonimato che viene garantito, ma la scelta che le ha consentito di portare a termine la gravidanza e partorire senza assumere le conseguenze sociali e giuridiche di tale scelta. Solo la madre pertanto in questa prospettiva può essere la persona legittimata a decidere se revocare la sua decisione di rimanere anonima, in relazione al venir meno di quell'esigenza di protezione che le ha consentito la scelta tutelata dall'ordinamento.

Sul piano ermeneutico, è evidente lo sforzo della Cassazione, che, come sta accedendo in altri settori che involgono diritti personalissimi, segnatamente nelle relazioni familiari, forza il dato normativo relativo alla garanzia del diritto all'anonimato per cento anni dalla formazione del documento, di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 196 del 2003, per adeguarlo al diritto vivente conformato dalle pronunce della Corte costituzionale e della CEDU.

La Corte non enuncia in concreto quali siano i parametri cui il giudice debba attenersi in tale delicata valutazione e che possono ragionevolmente connettersi, da un lato, alla salvaguardia del benessere psico – fisico del soggetto istante, anche in relazione al riconoscimento della sua identità personale, che si intreccia con le relazioni familiari anche di tipo biologico, e dall'altro alla valutazione postuma della presumibile volontà del genitore deceduto, che può essere ricostruita anche valutando il contesto relazionale e familiare in cui questi era inserito al momento del decesso e all'esigenza di non turbare i nuovi equilibri raggiunti.

Un percorso analogo è stato, con maggiore indicazione di concreti parametri di riferimento, costruito dalla giurisprudenza, in caso di impossibilità da parte del soggetto titolare di un diritto personalissimo di esprimere la propria volontà. Il pensiero corre, in materia di scelte mediche relative al fine vita, al noto caso Englaro, in cui l'interruzione del presidio sanitario è stata tra l'altro ancorata ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti.

Ci si poteva, in definitiva, aspettare anche in questo caso, da parte del

giudice di legittimità, in assenza dell'auspicato intervento normativo, un'analogia enunciazione di parametri di riferimento più dettagliati cui ancorare siffatta delicata valutazione, in modo da limitare i rischi di soggettivismo connessi a una sorta di delega in bianco demandata in tale delicato settore al giudice di merito.

Tale operazione di bilanciamento di tipo giurisprudenziale appare necessario anche in assenza d'indicazioni del legislatore europeo nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati). Nel considerando 27, infatti, viene detto che esso non si applica ai dati personali relativi alle persone decedute e che gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute. Allo stato, dunque, rimane valida la disciplina interna, sicché, alla luce delle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale, dovrà attendersi un intervento chiarificatore del legislatore interno.

#### ***4. Possibili profili di frizione tra l'art. 28 comma 7 l.n. 184/1983 e il Regolamento (UE) 2016/679 in tema di protezione dei dati personali***

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è stato emesso in abrogazione della direttiva n. direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, attuata in Italia, da ultimo, con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto <<codice della privacy>>). Esso entrerà in vigore nel 2018. Nel frattempo, gli Stati Membri sono chiamati a una verifica di compatibilità degli ordinamenti interni e a un'opera di adeguamento rispetto al medesimo, che comunque ha carattere *self-executing*, sicché il giudice sarà chiamato a disapplicare le disposizioni interne contrastanti con le norme eurounitarie, sollevando nei casi dubbi questioni pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia.

In proposito, tra gli obiettivi che sono alla base del Regolamento vi è la necessità di contemperare la protezione dei dati personali con il riconoscimento di ulteriori diritti personali, attraverso il principio di proporzionalità e il necessario bilanciamento di interessi parimenti meritevoli di tutela .

Il principio del bilanciamento viene consacrato nei considerando 4 del Regolamento, ai sensi del quale: *“Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente Regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica”*.

Va precisato in proposito che particolare attenzione viene posta rispetto al trattamento di particolari categorie di dati personali, ovvero i cosiddetti “dati sensibili”, rispetto alla quale il Regolamento, che si caratterizza per essere *self – executing*, autorizza gli Stati membri a stabilire *“le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento dei dati personali è lecito”* (cfr. considerando 11). In proposito, va menzionato l'art. 9 del Regolamento, che attiene al trattamento di categorie particolari di dati personali, definiti nel p. 1 come *“i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le opinioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici o volti a identificare in modo univoco una persona fisica, di dati relativi alla salute o la vita sessuale o alle orientamento sessuale della persona”*. Rispetto al divieto imposto dal paragrafo 1, il p. 2 lett. c) consente il trattamento di tali dati, qualora sia necessario per tutelare l'interesse vitale dell'interessato di altra persona fisica, ovvero qualora l'interessato si trovi *“nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso”*.

A fronte di tale previsione, un primo profilo di difficile compatibilità dell'art. 28 l. n. 184 del 1983, può rilevarsi nel disposto di cui al comma 4, a mente del quale le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite, oltre che agli esercenti la responsabilità genitoriale, anche ai presidi ospedalieri, quando ricorrano i presupposti della necessità e dell'urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. Alla luce del bilanciamento introdotto dal Regolamento rispetto ai

dati sensibili, appare difficilmente conciliabile la possibilità di accedere ai dati sanitari dei genitori biologici soltanto a tutela della salute di un soggetto minorenni, mentre a tutela di un interesse vitale come la salute, tale possibilità dovrebbe essere consentita indipendentemente dall'età del soggetto<sup>3</sup>.

Il problema, peraltro, era stato già sollevato in relazione agli artt. 60, 76 e art. 85, comma 2, d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), a norma dei quali, ove il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute riguardi dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica di un terzo, e manchi il consenso dell'interessato, può intervenire l'autorizzazione del Garante. La rigida applicazione del divieto di cui all'art. 28, comma 7, nel precludere l'accesso su richiesta dell'adottato maggiorenne o dei genitori adottivi motivata da gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psicofisica dell'adottato (art. 28, commi quarto e quinto), e quella formulata dal responsabile di una struttura ospedaliera in presenza di un grave pericolo per la salute del minore (art. 28, comma quarto), contraddittoriamente rinuncia a tale presidio, in nome della riservatezza materna, cui sacrifica la salute e la vita stessa del figlio adottato, senza possibilità di apprezzamento di tali ragioni, né da parte dell'autorità amministrativa che conserva i documenti, né da quella giudiziaria chiamata a decidere sulla legittimità del relativo provvedimento<sup>4</sup>. Deve tuttavia osservarsi che il rigore del principio espresso dall'art. 28 l. n. 184 del 1983 sembra essere temperato dall'eccezione prevista dall'art. 93 comma 3 del codice della *privacy*, laddove si dice che, prima del decorso dei 100 anni, la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

Un ulteriore profilo di frizione fra la disciplina dell'articolo 28 l. n.

---

<sup>3</sup> Cfr. Trib. Napoli ord. 9 ottobre 1998, consente ai medici di conoscere l'identità della partorienti, per la tutela dell'altrui salute. Occorre precisare che questa donna, una volta identificata, aveva consentito a fornire i dati genetici necessari. Cfr., in senso analogo, Trib. minori Torino 13 novembre 2004, a proposito della richiesta di donna ventiduenne, adottata, affetta da grave malattia, sottoposta ad intervento chirurgico ed a perdurante impegnativo trattamento terapeutico. Conforme anche App. Palermo, sez. Min., decr. 11 dicembre 1992; risolve ivece in termini di difetto di legittimazione l'azione per l'accesso ai dati genetici del proprio padre, adottato e già deceduto, Trib. Sassari decr. 16 gennaio 2002.

<sup>4</sup> Cfr. S. STEFANELLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, in *Dir. e fam.*, I, 2010, 426.

184/1983 e gli orientamenti di diritto interno e sovranazionale che valorizzano la soggettività del minore, s'incentra sull'eccessivo innalzamento dell'età per poter esercitare il diritto di accesso, ovvero addirittura il venticinquesimo anno e, solo nella sussistenza di gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psicofisica, con la maggiore età. Tale previsione sembra confliggere con gli orientamenti di diritto interno e sovranazionale che, con riferimento all'esercizio dei diritti personalissimi, soprattutto nell'ambito della tutela del diritto alla salute e di altri diritti indisponibili, attribuiscono crescente rilievo, sia a livello normativo, che nell'ambito del delicato bilanciamento interessi operato dal giudice, al principio di autodeterminazione del soggetto incapace, talvolta privilegiando la volontà del minore rispetto a quella dei genitori o dei legali rappresentanti dello stesso.

Invero, il Regolamento abbassa l'età minima in cui il minore possa consentire il trattamento dei dati personali che lo riguardano, prevedendo all'art. 8 che, per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove abbia almeno sedici anni. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini, purché non inferiore ai tredici anni. A maggior ragione, se viene abbassata l'età in cui minore può autodeterminarsi rispetto al trattamento dei dati personali che lo riguardano, sembra incongrua la previsione di un limite di età così elevato per l'accesso a informazioni così rilevanti per la propria identità personale, come quelle relative alle proprie origini. Viene fissata peraltro un'età, qual è quella dei venticinque anni, che non trova alcun riscontro nella disciplina civilistica in tema di capacità naturale e giuridica tenuto anche conto che il minore può essere autorizzato al matrimonio al compimento del sedicesimo anno di età e che la riforma sulla filiazione del 2012 - 2013 ha abbassato i limiti di età per il consenso e l'assenso del minore in tema di riconoscimento, ai sensi dell'art. 250 c.c., dai 16 ai 14 anni.

In merito all'art. 17 del Regolamento, relativo al cosiddetto diritto all'oblio o, come viene definito nella rubrica, alla "*cancellazione dei dati personali*", che consiste nel diritto attribuito all'interessato, di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, è previsto che esso non trovi applicazione per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ovvero quando è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica. Anche tale previsione impone

un bilanciamento che dovrebbe essere esercitato in maniera particolarmente rigorosa, a tutela dell'interesse del minore e anche qualora detto diritto sia esercitato quando tale soggetto sia diventato maggiorenne, sicché tale interesse può cedere soltanto a fronte di una finalità che attiene, tra le altre, a un interesse pubblico primario nel settore della sanità. Ne consegue, *mutatis mutandis*, che il diritto all'oblio della madre anonima dovrebbe cedere, o trovare dei limiti, laddove si ravvisi la prevalenza del primario diritto alla salute del figlio.

In definitiva, alla luce del quadro sovranazionale ed eurounitario, deve ritenersi che nella disciplina di cui all'art. 28 l.n.184 del 1983, anche al di là dei profili che sono stati oggetto di pronuncia della Corte costituzionale, possono sussistere ulteriori limitazioni al diritto all'identità personale del richiedente l'accesso alle origini, difficilmente compatibili con il quadro sovranazionale. Insomma, l'art. 28 sembra essere un retaggio di una concezione paternalistica dei *best interests* del minore, in quanto in nome dell'esigenza di protezione del medesimo, non viene dato adeguato spazio alla sua autodeterminazione (LAMARQUE).

### ***5. Il diritto all'interpello della madre anonima consacrato dalle Sezioni Unite 2017. Le modalità procedurali per l'accesso alle origini***

Da ultimo, è stata emessa l'importante pronuncia Cass. civ., S.U., 25 gennaio 2017, n. 1946<sup>5</sup>, che, afferma il principio di diritto per cui, ancorché il legislatore non sia ad oggi intervenuto in adeguamento al principio espresso nella sentenza della C. cost. n. 278/2013, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, con modalità procedurali tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee a garantire la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.

La richiesta sottoposta all'esame delle Sezioni Unite, in materia di parto anonimo, in relazione al diritto del figlio non riconosciuto alla nascita a accedere ad informazioni che lo riguardano, è scaturita

---

<sup>5</sup> v. A. Figone, *In caso di parto anonimo la madre può essere interpellata: lo dicono le Sezioni Unite*, in *Il Familiarista*.

dall'emissione di un decreto emesso dalla Corte d'appello di Milano in data 10 marzo 2015, con il quale si era ritenuto che la mancanza di una disciplina normativa volta a regolamentare l'interpello della madre naturale, precludesse la possibilità di dare corso all'istanza del figlio.

Su sollecitazione del Procuratore generale, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite in virtù del ravvisato contrasto di tesi tra i giudici di merito e per la mancanza di pronunce della Corte di legittimità che affrontassero espressamente la questione della possibilità o meno per il figlio nato da parto anonimo di attivare, nel contrasto scaturito dalla pronuncia della Corte costituzionale, un procedimento d'interpello della madre anonima, alla luce del fatto che il tema investe valori costituzionali di primario rilievo reciprocamente connessi nei modi di concretizzazione e presenta un'oggettiva rilevanza generale.

Nella relazione del Massimario alle Sezioni unite si evidenzia ampiamente la singolarità del ricorso in questione, proposto anche sull'impulso della nota proveniente dal presidente Micela dell'associazione magistrati minorenni della famiglia, che evidenziava la necessità di una pronuncia chiarificatrice in materia di interpello della madre biologica in caso di parto anonimo. In particolare, la Procura generale presso la Cassazione ha sollevato ricorso ai sensi dell'art. 363 c.p.c., che in rubrica titola "principio di diritto nell'interesse della legge", e che prevede che la sua enunciazione avvenga sollecitata dal procuratore generale non già con ricorso, ma come mera richiesta. Essa può essere sollevata dal Procuratore generale anche quando il provvedimento da cui scaturisce la questione non è impugnabile davanti alla Cassazione, situazione che si è verificata nel caso di specie, essendo il decreto della Corte d'appello di Milano da cui è scaturita la questione, un provvedimento di natura camerale e di volontaria giurisdizione pacificamente non ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mancando siffatti provvedimenti di decisorietà e di definitività<sup>6</sup>. Ne consegue che tale ricorso non ha alcun effetto sulla procedimento in corso, se non di mero invito al giudice di merito rivalutare la questione, avendo esso soltanto una funzione nomofilattica.

In definitiva, le questioni di diritto sottese sono così individuabili: 1) la prima attiene al rapporto tra il diritto di ogni persona conoscere le proprie origini e il contrapposto diritto all'oblio della donna che ha partorito avvalendosi dell'anonimato e la conseguenza le tutela che ha gli stessi è

---

<sup>6</sup> Da ultimo, cfr. Cass. civ. sez. 6 – 1, 2 dicembre 2015, n. 24477.

riconosciuta dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2013; 2) La seconda questione investe l'interpretazione del *dictum* della Corte costituzionale e il suo inquadramento nell'ambito delle diverse tipologie di sentenze, al fine di individuare gli spazi limiti di intervento del giudice nell'esercizio del suo potere giurisdizionale.

In ordine al tema del bilanciamento, molto interessante è la notazione della relazione del Massimario, per cui la *ratio* a fondamento della tutela del diritto di anonimato della madre è quella di scongiurare l'aborto e di incentivare a dar vita a un fanciullo di cui altri si prenderebbero cura, nonché quella di non rovinare la reputazione di una giovane donna o di una donna sposata. La tutela dell'anonimato è dunque compatibile con la tradizionale visione patriarcale della famiglia. Di più recente affermazione è il diritto del figlio a conoscere la propria storia, che viene ricondotto alla tutela del fondamentale diritto all'identità personale, via via affermatosi sia nella giurisprudenza di Strasburgo, in relazione alla tutela della vita privata di cui all'art. 8 CEDU, sia nella giurisprudenza interna e in particolare costituzionale.

Sia la Procura generale che le Sezioni Unite danno ampiamente conto di un contrasto di orientamenti nella giurisprudenza di merito, in particolare tra l'orientamento della Corte d'appello di Milano e quello della Corte d'appello di Catania, che rendono la questione particolarmente delicata, attesa anche la sua rilevanza sociale e gli orientamenti della corte di Strasburgo, in particolare la sentenza Godelli con la quale, pur non essendoci stata una condanna a dire la dello Stato italiano, comunque è stata enunciata la violazione della CEDU, accordando un'equa soddisfazione alla parte ricorrente. In particolare, il contrasto interpretativo verteva sull'immediata applicabilità, o meno, della sentenza della Corte costituzionale, pur in assenza di un intervento del legislatore che tarda ad arrivare. In particolare, alcune pronunce hanno ritenuto, pur dopo l'ultima sentenza della Consulta, che la possibilità per il giudice di interpellare la madre non possa essere attuata con modalità direttamente individuate dal giudice, atteso che la Corte fa riferimento a “un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri massima riservatezza”, così implicitamente istituendo una riserva di legge, allo scopo di evitare la discrezionalità del giudice, che altrimenti sarebbe indebitamente investito di una funzione di tipo amministrativo. Insomma, secondo quest'orientamento la sentenza della Corte avrebbe un carattere additivo, ma con un contestuale rinvio alla legge per la disciplina di dettaglio, e che,

stante la delicatezza e la pluralità di opzioni che il bilanciamento siffatto impone, tale scelta va operata dal legislatore<sup>7</sup>. Secondo un diverso indirizzo interpretativo, che stante la duplice censura della Corte costituzionale e della Corte di Strasburgo, occorre avere riguardo al contenuto concreto della sentenza della Corte costituzionale, sicché la mancanza di una disciplina normativa, non preclude al giudice di dare concreta attuazione al diritto fondamentale sancito dalla Corte costituzionale in favore dei nati da parto anonimo, spettando comunque al giudice di merito di dettare la regola del caso concreto<sup>8</sup>.

Anche in dottrina si era peraltro riproposto analogo contrasto di opinioni, e in particolare una tesi sosteneva che, essendo i giudici minorili, in quanto specializzati, già attrezzati per legge a esercitare una giurisdizione mite, compassionevole, nei confronti degli utenti coinvolti nelle procedure minorili, così ritenendo immediatamente applicabile il *dictum* della Corte costituzionale, mentre secondo l'altro orientamento, la Corte costituzionale, limitando l'affermazione del diritto con il richiamo al legislatore, ha voluto demandare a quest'ultimo la delicata opera di bilanciamento, anche nel rispetto del principio di separazione tra i poteri dello Stato. Tuttavia, il paventato pericolo di sconfinamento sembrerebbe comunque scongiurato dal fatto che le prerogative del potere legislativo non paiono minacciate dall'applicazione che il giudice fa del riconoscimento dei diritti fondamentali al caso concreto.

Nel corpo della motivazione, si citano in particolare le precedenti sentenze del 2016, come espressive di un orientamento giurisprudenziale conforme all'esclusione di qualsiasi carattere infungibile dell'intervento del legislatore in questa materia. Sul piano tecnico, la Corte utilizza l'argomentazione per cui la pronuncia della Corte costituzionale n. 278 del 2013, non ha carattere meramente interpretativo, ma ha natura additiva, sicché va a modificare l'art. 28 l.n. 184 del 1983, attraverso la previsione di un obbligo di interpello, in forma riservata, alla madre anonima sulla eventuale volontà di revocare l'anonimato. L'effetto di rimozione immediata della norma dichiarata illegittima si produce dunque, necessariamente in conseguenza di una sentenza additiva della Corte. Si parla di protagonismo assunto dalla Corte nel garantire l'osservanza dei diritti fondamentali, pur nell'inerzia del legislatore.

---

<sup>7</sup> Cfr. Corte d'appello di Milano, 10 marzo 2015, n. 5/2.

<sup>8</sup> Cfr. Corte d'appello di Catania, 23 settembre 2015.

A tale previsione, al di là dell'auspicata modifica del quadro normativo, deve attenersi comunque il giudice di merito, stabilendo le modalità più idonee per garantire la riservatezza della madre, operando nel caso concreto il bilanciamento di interessi a fondamento di questa delicata disciplina. Viene seguito un orientamento consolidato nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 295 del 1991), per cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di un'omissione legislativa, mentre demanda al legislatore la regolamentazione generale e astratta di siffatto profilo, non preclude al giudice di merito di porre frattanto rimedio all'omissione nella trattazione del caso concreto. In definitiva, l'immediata inapplicabilità potrebbe dipendere soltanto da ragioni pratiche, cioè dall'impossibilità per il giudice di trovare la regola del caso concreto.

Nel caso dell'accesso alle origini, tali ragioni non sussistono, in quanto il punto di equilibrio fra la posizione del figlio adottato il diritto all'anonimato della madre biologica è stato trovato e posto dalla Corte costituzionale, esistendo già un procedimento attraverso il quale l'interesse del figlio può trovare soddisfazione, qual è quello delineato dall'art. 28 l. adozione, opportunamente corredato dal giudice di tutte le misure necessarie a tutelare la riservatezza della madre (analoghe conclusioni sono state raggiunte con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale del 2014 sul divorzio imposto).

Alla stregua di tali valutazioni viene fortemente ridimensionata la portata di cui all'art. 93 comma 3 del codice in materia di protezione dei dati personali, che preclude l'accesso alla cartella clinica o al certificato di assistenza al parto, da cui risultino i dati della madre che abbia voluto rimanere anonima, sino a quando non siano decorsi 100 anni, che è sicuramente un tempo superiore alla durata media della vita umana.

La Suprema Corte, quanto alle modalità procedurali, sostiene che l'interpello della madre anonima, non disciplinato dal legislatore, ben può inserirsi nel procedimento camerale e di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 28 commi 5 e 6 l. n. 184 del 1983.

Quanto alla **natura** di tale procedimento, trattasi di un procedimento speciale non del tutto sussumibile nella previsione di cui agli artt. 737 - 738 c.p.c. nel quale, che presenta i seguenti aspetti:

- si tratta di un procedimento, di volontaria giurisdizione, anche se presenta dei tratti che lo renderebbero assimilabile a un procedimento amministrativo, che viene attribuito però alla competenza del giudice, per giunta specializzato, per la rilevanza degli interessi in gioco. Trattasi, in vero, dell'attribuzione al tribunale per i minorenni di una competenza relativamente a un ricorso proposto da maggiorenni.
- Non è in alcun modo previsto alcun tipo d'intervento del pubblico ministero, anche se, stante la rilevanza pubblicistica degli interessi in gioco, deve ritenersi indefettibile il suo intervento, perlomeno attraverso l'emanazione di un parere prima che sia emessa la decisione, sotto forma di decreto.
- L'attività istruttoria viene direttamente demandata al tribunale per i minorenni, anche se ciò non sembra escludere, che essa possa essere delegata al giudice relatore. Si ritiene che, oltre all'interpello dei genitori biologici, nel caso che ci occupa, della madre anonima, vadano sentiti anche i genitori adottivi, al fine di valutare l'insussistenza del pericolo di un grave turbamento all'equilibrio psicofisico del richiedente. Potranno essere disposte indagini socio – consultoriali, onde verificare l'insussistenza di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico – fisica.

Quanto alle modalità di interpello della madre anonima, la Corte, richiamando prassi e protocolli seguiti dai tribunali per i minorenni nel disciplinare le modalità procedurali dell'interpello della madre anonima, ha fornito concrete indicazioni finalizzate a contemperare il diritto di accesso alle proprie origini dell'istante, con la tutela della riservatezza e della dignità della genitrice biologica. Nell'ambito di queste prassi, ci si può interrogare sull'opportunità di avvalersi della polizia giudiziaria, piuttosto che del servizio sociale (l'utilizzo di quest'ultimo viene preferito dalla proposta di legge unificata pendente in Senato), a garanzia della riservatezza della madre che ha scelto l'anonimato, incombando su entrambi gli obblighi di segretezza sull'attività del proprio ufficio. Un'ulteriore problematica concerne anche un possibile ruolo del pubblico ministero minorile nella procedura in esame, laddove non è previsto alcun intervento del medesimo dalla normativa in esame. Si segnala l'opportunità di svolgere, tramite il servizio sociale, un accertamento sulle condizioni psico – fisiche della madre, ai fini dell'interpello, prevista *de iure condendo* nella proposta di legge pendente.

## **6. Prospettive de iure condendo**

Allo stato pende in Commissione giustizia Senato l'AS 1978, già approvato in testo unificato dalla Camera il 18.6.2015.

Esso prevede la modifica dell'art. 28 l. n. 184/1983, nel senso di ampliare il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini, ritenendolo strumentale al diritto costituzionalmente fondato all'identità personale, alla luce del riconoscimento ad esso attribuito dalla Convenzione di New York (art. 7), pur nel contemperamento con il diritto della madre biologica che non abbia riconosciuto il figlio e/o che abbia manifestato la volontà di non essere nominata nell'atto di nascita (comma 7 dell'art. 28, come modificato dall'art. 177 Codice della Privacy).

La menzionata proposta di legge prevede la seguente disciplina, volta ad ampliare la possibilità per il figlio non riconosciuto alla nascita, di conoscere le proprie origini biologiche:

- L'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983. La nuova disposizione prevede che non solo l'adottato, ma anche il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, possano, compiuti gli anni diciotto, chiedere di accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici. Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono poi che:

- l'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica non legittima azioni di stato, né da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria;

- in caso di parziale o totale incapacità del figlio, l'istanza possa essere presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza, ma solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.

La disposizione consente alla madre che ha partorito in anonimato, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, di confermare la propria volontà, attraverso una comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. In tal caso, qualora sia (successivamente) presentata istanza di interpello (vedi infra comma 7-bis) il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. La

disciplina delle modalità della comunicazione in esame- al fine di assicurare la massima riservatezza- sono demandate dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo comma 7-bis dell'articolo 28, che disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sancita dalla sentenza n. 178 del 2013 della Corte costituzionale. Il procedimento è avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni, in mancanza di revoca dell'anonimato da parte della madre:

- l'adottato che abbia raggiunto la maggiore età;
- il figlio non riconosciuto alla nascita;
- i genitori adottivi, legittimati solo per gravi e comprovati motivi nonché i responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie, in caso di grave pericolo per la salute del minore.

L'istanza di interpello nei confronti della madre può essere presentata, una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale dei minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali deve allora contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili. Al fine di assicurare una più stringente tutela della riservatezza la norma impone a tutti coloro che, a vario titolo, partecipano al procedimento, il segreto sulle informazioni raccolte in tale sede.

Il nuovo comma 7-ter inserito nell'articolo 28 stabilisce infine che su specifica istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni, o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, autorizza

l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.

L'articolo 2 modifica il codice della *privacy* (articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base alla quale il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possano essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento. E' introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 (come modificati dall'articolo 1 del disegno di legge). In tal modo, il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario.

L'articolo 3 modifica, per coordinamento, il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. Viene inserito un nuovo comma sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale sanitario. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:

- degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;
- della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata;
- delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma;
- della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato.

Il personale sanitario deve raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa.

Vi è infine la previsione di una disciplina transitoria.

Si esprimono le seguenti valutazioni:

- È da valutarsi positivamente la *ratio* della proposta, volte a

rafforzare la tutela del diritto all'identità personale dell'adottato, nonché la sua estensione ai figli non riconosciuti alla nascita e non adottati. Si sarebbe potuto estendere il diritto di accesso previsto con riferimento ai genitori naturali, anche in relazione ai fratelli.

- Va valutato positivamente, per le ragioni anzidette, l'abbassamento dell'età per richiedere l'accesso ai 18 anni. Sarebbe stata opportuna, in adeguamento allo spirito del Regolamento (che non è stato considerato nei lavori preparatori) la previsione della possibilità per il minore, rappresentato dai genitori adottivi o in caso di contrasto da un curatore speciale, di esprimere la propria volontà in ordine all'accesso alle origini;

- è da valutarsi positivamente la previsione di una deroga alle norme a tutela del segreto, con riferimento all'accesso alle informazioni di carattere sanitario, in considerazione del bilanciamento tra gli interessi in gioco;

- Dovrà attendersi il provvedimento di attuazione che disciplinerà il procedimento d'interpello, essendo allo stato declinati alcuni principi, come la riservatezza dell'interpello e la tutela della dignità della madre, l'opzione preferenziale per l'utilizzo dei servizi sociale, la previsione superflua dell'obbligo al segreto e la necessità di svolgere accertamenti preliminari sulle condizioni di vita della madre. Questa previsione presenta elementi di problematicità, perché non si vede come possano svolgersi tali indagini, senza prima illustrare all'interessata le ragioni per cui vengono disposte.

## **7. Conclusioni.**

Mi piace ricordare una considerazione svolta in sede di audizioni parlamentari (TROVATO) e ripresa nella relazione del Massimario, per cui “il garbo e la professionalità nella ricerca di una madre che abbia partorito in anonimato sono patrimonio proprio dei giudici minorili, in quanto giudici specializzati, i quali sono dotati di tutti gli strumenti per predisporre accurate modalità che garantiscano riservatezza e rispetto nei confronti delle parti interessate. Mai, dunque, ci sarà un articolato idoneo, per sé solo ad evitare abusi, un uso prepotente ed illegittimo, o anche irragionevole di funzioni pubbliche, ma sarà la crescita culturale dei magistrati e degli operatori incaricati e informati, e contemporaneamente della società in generale, che potrà scongiurare tutti i paventati pericoli”.

## **GUIDA ALL'APPROFONDIMENTO**

- G. MANERA, L'adozione e l'affidamento familiare nella dottrina e nella giurisprudenza, 2004, Milano, 23;
- L. LENTI, Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini, in *Minori e giustizia*. 2003, 3, 1, 3, 144,
- G. CASABURI, Il parto anonimo dalla ruota degli esposti al diritto alla conoscenza delle origini (Nota a Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278, in Foro it. n. 1/2014,I, 4.